

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE**

nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Marina Anna Tavassi - Presidente
dott. Maria Iole Fontanella - Consigliere
dott. Silvia Brat - Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. OMISSIS promossa in grado d'appello da:

SOCI

Appellanti

contro

BANCA

Appellata

avente ad oggetto: Contratti bancari (deposito bancario, etc)

sulle seguenti conclusioni:

conclusioni per SOCI:

1. *Riformare la sentenza n° 488/2017, pronunciata dalla sezione unica civile del Tribunale di Sondrio – giudice dott. Luca Giani – ad esito del procedimento recante n.r.g. OMISSIS, pubblicata il 16/11/2017, non notificata.*
2. *Accertare, quale fatto sopravvenuto, che la banca ha ottenuto, in sede esecutiva (procedura r.g.e. OMISSIS – Tribunale di Como), l'importo di € 496.007,56 relativo ai medesimi rapporti in contestazione. Per l'effetto,*
3. *ritenere infondata la proposta domanda riconvenzionale di € 725.247,65.*
4. *Tenendo conto del progetto di distribuzione in atti, riformare il decisum di prime cure e ritenere che il controcredito della banca (la cui sussistenza comunque si contesta) non sia di € 725.247,65 ma di soli € 229.240,09*
5. *Considerare, in ogni caso, che nel contratto di mutuo n° OMISSIS, sia stata applicato un interesse moratorio maggiore del tasso soglia e, perciò, che la stipulazione sia usuraria. Per l'effetto,*
6. *sulla scorta del criterio ermeneutico in virtù del quale l'interesse di mora è componente essenziale nel calcolo del TEG ed in considerazione dell'applicazione dell'articolo 1815, II comma, c.c., dichiarare che gli interessi non siano dovuti.*
7. *Ritenerne altresì che la mora non si debba necessariamente verificare, ma, in aderenza alla stessa giurisprudenza penalistica, deliberare che essa faccia parte del TEG ed è rilevante al momento della pattuizione, indipendentemente dalla sua esecuzione e dal suo concretarsi.*
8. *Accertare e dichiarare la usurarietà del contratto di mutuo in considerazione di tutti i costi, oneri, spese e remunerazioni pattuite, e, per l'effetto, dichiararne la gratuità ex art. 1815 II comma c.c.*
9. *Reputare perciò che il mutuo de quo sia usurario ex art. 1815 secondo comma del codice civile e che, pertanto, non sono dovuti gli interessi via via corrisposti (€ 81.381,13), che dovranno essere restituiti agli appellanti. Per l'effetto,*
10. *condannare la Banca a restituire agli appellanti la somma di € 81.381,13.*

Sentenza, Corte d'Appello di Milano, Pres. Tavassi - Rel. Brat, n. 1035 del 29 aprile 2020

11. Si chiede in via istruttoria la rinnovazione della CTU, ai sensi dell'art. 356 c.p.c., affinché si vada a determinare la usurarietà del contratto di mutuo e il diritto degli appellanti di ottenere in restituzione gli interessi già corrisposti (per € 81.381,13).

12. Sospendere, ex art. 283 c.p.c., l'efficacia esecutiva della impugnata sentenza per tutti gli argomenti di cui in narrativa, in particolare per quanto attiene il regime delle spese.

13. Col favore delle spese e degli emolumenti del doppio grado di giudizio, da attribuire al sottoscritto difensore, il quale dichiara di averne fatto anticipo.

conclusioni per BANCA:

Piaccia a questa Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, così pronunciare:

In via pregiudiziale: dichiarare definitiva la sentenza n.488/17 R.S. Tribunale di Sondrio nei confronti di tutti quei soggetti che non hanno proposto appello, con ogni conseguente pronuncia ed effetto di legge;

In via preliminare: dichiarare l'appello inammissibile ai sensi dell'art.342 c.p.c per mancanza dei requisiti di forma ivi prescritti e ai sensi dell'art.348 bis c.p.c. perché palesemente infondato in fatto e diritto tanto che si rende ragionevole pensare ad un suo rigetto, con ogni conseguente pronuncia ed effetto di legge;

In via ulteriormente preliminare: respingere la richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza ex art.283 c.p.c. perché sono non dimostrati e sono infondati i gravi motivi richiesti dalla norma, con ogni conseguente effetto e pronuncia di legge;

In via principale e nel merito: rigettare ogni difesa e domanda proposta dall'appellante perché inammissibile, infondata in fatto e diritto, generica, contestata ed erronea per le motivazioni tutte rassegnate nella parte illustrativa della comparsa e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n.488/17 R.S. del Tribunale di Sondrio, con ogni consequenziale pronuncia ed effetto di legge;

In via istruttoria: respingere qualsiasi richiesta istruttoria sia anche di rinnovazione della CTU perché infondata e nel denegato caso ammetterla con il medesimo quesito del primo grado; con addebito di qualsiasi costo inerente a carico dell'istante;

In ogni caso: si ribadisce la richiesta di rifondere le spese, diritti ed onorari oltre rimborso generale ed accessori di legge IVA e c.p.a. del presente grado di giudizio.

Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto

1. SOCIETÀ E SOCI formulavano, davanti al Tribunale di Sondrio, domande tendenti ad ottenere, quanto al contratto di conto corrente n. OMISSIS in essere presso la Banca, i seguenti accertamenti:

- a. illegittima applicazione dell'anatocismo;
- b. illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto;
- c. superamento del tasso soglia usura;
- d. superamento del tasso soglia usura anche in relazione al contratto di mutuo fondiario.

2. Il Tribunale di Sondrio, con sentenza n. 488/17 emessa in data 16.11.17, in parziale accoglimento delle doglianze attoree, escludeva addebiti per anatocismo per € 21,11, rideterminando il saldo del conto corrente in - € 85,21 e respingeva tutte le altre contestazioni; in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannava in solido gli attori al pagamento, in favore dell'istituto di credito, della somma di € 725.247,65 – oltre interessi convenzionali dal 4.2.15 al tasso del 5,59% per il conto corrente n. OMISSIS e dal 27.1.15 al tasso del 3% sul mutuo ipotecario n. OMISSIS del 2007 sino all'effettivo versamento, oltre alle spese del procedimento di ingiunzione emesso in corso di causa; condannava in solido gli attori alla rifusione delle spese processuali in favore della banca convenuta, previa compensazione nella misura di 1/3.

3. Avverso la sentenza di primo grado interponevano appello SOCI, chiedendo, previa sospensione dell'esecutività della decisione di prime cure, l'accertamento del fatto

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Corte d'Appello di Milano, Pres. Tavassi - Rel. Brat, n. 1035 del 29 aprile 2020

sopravvenuto, costituito dall'avvenuto pagamento dell'importo di € 496.007,56 relativo ai rapporti in contestazione; chiedevano, inoltre, accertarsi che al contratto di mutuo era stato applicato un interesse moratorio maggiore del tasso soglia usura, con conseguente condanna della banca alla restituzione della somma di € 81.381,13.

4. La difesa della parte appellata chiedeva il rigetto della richiesta di sospensiva e del gravame.

5. All'udienza del 17.10.18 la Corte dava atto dell'avvenuto pagamento della somma di € 496.007,56 da parte degli appellanti e sospendeva l'esecutività della sentenza per la parte residua; quindi, fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 22.5.19. A tale ultima udienza la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni come dalle parti rassegnate, previa concessione di giorni 55 e di giorni 20 per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

6. I motivi sui quali la Corte è chiamata a decidere sono i seguenti:

- a. erroneità della decisione di primo grado nella parte in cui non è stato tenuto in debita considerazione il fatto sopravvenuto costituito dal pagamento della somma di € 496.007,56;
- b. carattere usurario del tasso moratorio previsto nel contratto di mutuo.

7. Quanto al motivo sub a), il giudice di prime cure non ha espresso alcuna valutazione, non essendo acquisita agli atti processuali tale circostanza sopravvenuta.

8. La difesa delle parti appellanti ha rappresentato che in data 10.4.17 è intervenuto il pagamento della somma di € 496.007,56 nell'ambito della procedura esecutiva n. OMISSIS pendente davanti al Tribunale di Como, in forza di progetto di distribuzione per il riparto dell'attivo, derivante dalla vendita di beni immobili dei garanti. Da tale fatto ritenevano, quindi, gli impugnanti che fosse venuto meno il fondamento della domanda riconvenzionale spiccata dall'istituto bancario.

9. La difesa della parte appellata ha dedotto l'improcedibilità del motivo e la conseguente infondatezza.

10. Opinione della Corte quanto al motivo sub a). E' necessario premettere che il pagamento dell'importo di € 496.007,56 è avvenuto in data 10.4.17, come pacificamente ammesso dalle parti (cfr. in ultimo pag. 2 della memoria di replica della parte appellata). L'udienza di precisazione delle conclusioni in primo grado è stata tenuta in data 5.7.17, dunque in epoca successiva all'avvenuto pagamento, ma dello stesso non si trova traccia nelle conclusioni delle parti (trascritte nella sentenza gravata). Neppure negli scritti difensivi finali degli attori e della convenuta si trova alcun accenno a tale pagamento. Tanto comporta la novità della questione ex art. 345 c.p.c. e la conseguente inammissibilità – fermo restando l'ovvio rilievo della riduzione del debito in ambito esecutivo.

11. Quanto al motivo sub b), il giudice di prime cure ha osservato, in conformità a orientamenti di legittimità e di merito, che ogni verifica quanto al rispetto del tasso soglia deve essere effettuata alla luce dei criteri sanciti nelle istruzioni di Banca d'Italia tempo per tempo vigenti. Orbene, rilevava come la soglia di usura fosse calcolata dalla Banca d'Italia senza considerare gli interessi di mora e per questa ragione sarebbe stato ragionamento scientificamente non corretto paragonare una grandezza comprensiva della mora (quali i tassi di mora del mutuo) con un'altra (la soglia usura) in cui la mora era per definizione esclusa. *“E' dirimente la considerazione che il TEGM, e conseguentemente il Tasso Soglia che dal primo dipende, sono determinati in forza di rilevazioni statistiche condotte esclusivamente*

Sentenza, Corte d'Appello di Milano, Pres. Tavassi - Rel. Brat, n. 1035 del 29 aprile 2020

con riferimento agli interessi corrispettivi, per cui non si può pretendere di confrontare la pattuizione relativa agli interessi di mora con il Tasso Soglia così determinato. Così operando, infatti, si giungerebbe a una rilevazione priva di qualsiasi attendibilità scientifica e logica, prima ancora che giuridica, in quanto si pretenderebbe di raffrontare fra di loro valori disomogenei, in aperto contrasto con la ratio della legge 108/1996, con la quale si è inteso “oggettivizzare” la nozione di usura”. Inoltre, seguendo un indirizzo di merito del Tribunale di Milano, sent. n. 5279/16, rilevava come il D.L. n. 132/14, convertito con la Legge n. 162/14 avesse introdotto un interesse legale di mora per le ipotesi in cui lo stesso non fosse stato oggetto di specifica pattuizione ad opera delle parti: tale interesse era stato parametrato con richiamo al tasso di interesse legale per le transazioni commerciali di cui al D. L.gs. n. 231/02, determinandosi in tal modo un tasso di interesse che, per diverse tipologie contrattuali, risulta essere superiore al Tasso Soglia trimestralmente rilevato dalla Banca d'Italia. Se, dunque, si fosse dovuto opinare per l'ammissibilità di un raffronto degli interessi moratori con il Tasso Soglia attualmente disponibile, si sarebbe pervenuti alla “conclusione paradossale – e per evidenti ragioni non condivisibile – per cui il tasso di interesse moratorio previsto dallo stesso legislatore risulterebbe usurario per una molteplicità di contratti, con l'effetto di qualificare come illegittimo un tasso di interesse imposto dal legislatore. Facendo applicazione dei richiamati principi al caso di specie si deve concludere, in accoglimento della prospettazione di parte convenuta, per l'integrale rigetto della domanda di parte attrice-opponente, non essendosi verificato alcun superamento del tasso soglia usura al momento della stipula con conseguente inammissibilità della c.t.u. sollecitata sul punto dagli attori, attesa la finalità meramente esplorativa e la non condivisibilità della metodologia di calcolo assunta nella perizia allegata all'atto di citazione”.

12. Gli appellanti deducevano che il tasso di interesse corrispettivo previsto nel contratto di mutuo era del 4,1% e, con l'aggiunta del 3% per la mora, il tasso diveniva pari a 7,1%, con superamento, quindi, del tasso soglia, che era pari a 6,255% (4,17% + 50%). Tale operazione era condivisibile, sulla base della giurisprudenza di legittimità che progressivamente aveva incluso anche il tasso di interesse moratorio nell'ambito della verifica del rispetto della soglia di usura, come riportata dai decreti ministeriali suddivisi per categoria di operazione creditizia (v. in ultimo Cass. civ. n. 27442/18).

13. La difesa della parte appellata richiamava sinteticamente le argomentazioni poste a base della decisione di primo grado.

14. Opinione della Corte quanto al motivo sub b). La Corte premette che le “Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura” emanate dalla Banca d'Italia, oltre a rispondere alla elementare esigenza logica e metodologica di avere a disposizione dati omogenei al fine di poterli raffrontare, hanno anche natura di norme tecniche autorizzate. Ciò in quanto, da un lato, l'attribuzione della rilevazione dei tassi effettivi globali alla Banca d'Italia è stata via via disposta dai vari decreti ministeriali annuali che si sono succeduti a partire dal d.m. 23/9/1996 per la classificazione in categorie omogenee delle operazioni finanziarie; dall'altro lato, i decreti ministeriali trimestrali con i quali sono resi pubblici i dati rilevati, all'art. 3 hanno sempre disposto che le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del tasso soglia, si attengano ai criteri di calcolo indicati nelle “Istruzioni” emanate dalla Banca d'Italia. Le “Istruzioni” sono, pertanto, autorizzate dalla normativa regolamentare e sono necessarie per dare uniforme attuazione al disposto della norma primaria di cui all'art. 644, quarto comma c.p.. Del resto, anche da ultimo la S.C., con la decisione n. 16303/18, ha ribadito, con riguardo alla verifica della soglia usura con l'inclusione della c.m.s., la necessità di far riferimento ai decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta l. n. 108 del 1996. Con riguardo alla verifica del rispetto del tasso soglia sul fronte degli interessi moratori, la Corte considera anche i più recenti arresti giurisprudenziali tra cui, ex multis, Cass. civ. n. 26286/19, che si è espressa nei seguenti termini: “nei rapporti bancari, gli interessi convenzionali di mora, al

Sentenza, Corte d'Appello di Milano, Pres. Tavassi - Rel. Brat, n. 1035 del 29 aprile 2020

pari di quelli corrispettivi, sono soggetti all'applicazione della normativa antiusura, con la conseguenza che, laddove la loro misura oltrepassi il c.d. "tasso soglia" previsto dall'art. 2 della l. n. 108 del 1996, si configura la cosiddetta usura "oggettiva" che determina la nullità della clausola ai sensi dell'art. 1815, comma 2 c.c. Non è a ciò di ostacolo la circostanza che le istruzioni della Banca d'Italia non prevedano l'inclusione degli interessi di mora nella rilevazione del T.E.G.M. (tasso effettivo globale medio) che costituisce la base sulla quale determinare il "tasso soglia". Poiché la Banca d'Italia provvede comunque alla rilevazione della media dei tassi convenzionali di mora (solitamente costituiti da alcuni punti percentuali da aggiungere al tasso corrispettivo), è infatti possibile individuare il "tasso soglia di mora" del semestre di riferimento, applicando a tale valore la maggiorazione prevista dall'art. 2, comma 4, della l. n. 108 del 1996. Resta tuttavia fermo che dovendosi procedere ad una valutazione unitaria del saggio d'interessi concretamente applicato - senza potere più distinguere, una volta che il cliente è costituito in mora, la parte corrispettiva da quella moratoria - al fine di stabilire la misura oltre la quale si configura l'usura oggettiva, "il tasso soglia di mora" deve essere sommato al "tasso soglia" ordinario (analogamente a quanto previsto dalla sentenza delle Sezioni unite n. 16303 del 2018, in tema di commissione massimo scoperto)". Orbene, volendo valutare il superamento del tasso soglia anche con riguardo agli interessi moratori, certamente non è corretto sommare interessi corrispettivi ad interessi moratori, come sostenuto dagli appellanti (cfr. pagg. 9 - 10 dell'atto di appello), dal momento che gli stessi sono tra loro alternativi: se il debitore rispetta i pagamenti contrattualmente programmati, deve corrispondere gli interessi corrispettivi, laddove, quando è in ritardo, è tenuto agli interessi moratori. Ora, è del tutto evidente che i due tassi non si sommano sic et simpliciter tra loro, perché diverse sono le basi di calcolo: il tasso corrispettivo si calcola sul capitale residuo, il tasso di mora sulla rata scaduta. Poste tali premesse, la Corte condivide l'orientamento espresso da Cass. civ. n. 26286/19 secondo cui "nei rapporti bancari, gli interessi convenzionali di mora, al pari di quelli corrispettivi, sono soggetti all'applicazione della normativa antiusura, con la conseguenza che, laddove la loro misura oltrepassi il c.d. "tasso soglia" previsto dall'art. 2 della l. n. 108 del 1996, si configura la cosiddetta usura "oggettiva" che determina la nullità della clausola ai sensi dell'art. 1815, comma 2 c.c. Non è a ciò di ostacolo la circostanza che le istruzioni della Banca d'Italia non prevedano l'inclusione degli interessi di mora nella rilevazione del T.E.G.M. (tasso effettivo globale medio) che costituisce la base sulla quale determinare il "tasso soglia". Poiché la Banca d'Italia provvede comunque alla rilevazione della media dei tassi convenzionali di mora (solitamente costituiti da alcuni punti percentuali da aggiungere al tasso corrispettivo), è infatti possibile individuare il "tasso soglia di mora" del semestre di riferimento, applicando a tale valore la maggiorazione prevista dall'art. 2, comma 4, della l. n. 108 del 1996". E' doveroso, pertanto, tenere conto del necessario rilievo dei decreti ministeriali secondo cui la maggiorazione stabilita contrattualmente nell'ipotesi di mancato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali, come indicato da Banca d'Italia nei propri chiarimenti del 3 luglio 2003. Ne consegue che, applicata detta maggiorazione (2,1%) al tasso corrispettivo del 4,1%, si ottiene un tasso di mora del 6,2%; procedendo, dunque, ad elaborare il tasso soglia con le modalità antecedenti al D.lgs. n. 70/11 e, dunque, ai sensi dell'art. 2, comma 4 della legge n. 108/96 - che determinava il tasso soglia con l'aumento del TEGM del 50 per cento - si perviene alla soglia, quanto ai moratori del 9,3% (4,1% interesse corrispettivo, sommato con 2,1% per la mora e dunque con interesse moratorio del 6,2% e ulteriormente aumentato del 50%). Alla luce di tali considerazioni, pertanto, si perviene ad un tasso soglia rispetto al quale anche l'operazione prospettata dagli appellanti - pur con innegabili criticità che dovrebbero essere oggetto di indagine con riguardo al piano di ammortamento - dimostra il mancato superamento del tasso soglia.

15. Per tutte tali ragioni, non essendo neppure necessario disporre C.T.U. contabile, il gravame non merita accoglimento e la sentenza di prime cure va integralmente confermata. Resta inteso che - come richiesto dalla difesa della parte appellata - la sentenza *de qua* è passata in giudicato rispetto a SOCIETÀ, che non ha proposto gravame.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone - Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

16. L'esito della controversia giustifica la condanna degli impugnanti in solido alla rifusione delle spese processuali in favore di Banca, con esclusione della fase relativa all'attività istruttoria, non svoltasi.

17. Infine, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis D.P.R. n. 115/02.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente decidendo nella causa n. 2302/18 R.G., ogni eccezione e difesa disattesa, così provvede:

I. respinge l'appello proposto da SOCI e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 488/17 emessa dal Tribunale di Sondrio in data 16.11.17;

II. condanna in solido SOCI a rimborsare, in favore di Banca, le spese processuali, che liquida in € 3.308,00 - oltre 15% a titolo di rimborso forfettario delle spese generali ed accessori come per legge;

III. dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis D.P.R. n. 115/02.

Così deciso dalla Corte come sopra composta e riunita in camera di consiglio in data 6.2.20.

Il Consigliere rel.
Dott. Silvia Brat

Il Presidente
Dott. Marina Anna Tavassi

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*